

DECRETO CRESCITA/ Introdotta la possibilità di trasformarle in credito di imposta

L'aggregazione pmi col turbo

Sgravi sulle imposte anticipate per le imprese del Sud

DI ALESSANDRO FELICIONI

Corsia preferenziale per le imprese del Sud che si aggregano nella trasformazione delle Dta in crediti d'imposta. Sarà possibile ottenere l'automatica conversione delle imposte anticipate ancora iscritte nei bilanci di società con sede nel Sud d'Italia purché si aggregino mediante operazioni di fusione, conferimento e scissione, dando vita ad un nuovo o a dei nuovi soggetti anch'essi localizzati nel meridione.

È l'articolo 44-bis della legge 58/2019 di conversione del dl di Crescita a introdurre questa ulteriore possibilità rivolta principalmente agli intermediari creditizi ma appetibile anche per le società commerciali.

La trasformazione delle imposte anticipate in crediti spendibili ha avuto una evoluzione tormentata. Introdotta dal dl n. 225/2010, venne dapprima allargata anche alla componente Irap (legge di Stabilità 2014, n. 147/2013) e poi ridimensionata con l'introduzione della legge n. 119 del 2016 di conversione del dl n. 59/2016; in particolare quest'ultima disposizione fuggiva i dubbi della Ue che aveva intravisto nella disposizione un aiuto di stato, nella misura in cui il credito veniva generato anche in assenza di anticipo della tassazione, ossia in assenza di un effettivo esborso. Per evitare problemi venne quindi bloccata la trasformabilità delle imposte anticipate di tal genere iscritte dal 2015 e introdotto un canone annuale dell'1,5% da versare per la trasformazione delle imposte anticipate già presenti in bilancio.

Redditi al 30/11 anche per gli eredi

Modello Redditi al 30 novembre con effetti sugli eredi. Lo slittamento del termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi dal 30 settembre al 30 novembre, disposto dal comma 2 art. 4-bis del dl 34/2019 come convertito in legge 58/2019, produce i suoi effetti anche per gli eredi chiamati a presentare il modello dichiarativo per conto del de cuius. Per le persone decedute la dichiarazione reddituale deve essere presentata da uno degli eredi e ciò va fatto per il tramite del Modello Redditi anche se il de cuius si trovi nella condizione di poter adempiere l'obbligo dichiarativo per il tramite del Modello 730. Nella compilazione, l'erede deve prestare attenzione ad indicare il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto e compilare l'apposito riquadro del frontespizio «Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri» oltre che sottoscrivere la dichiarazione stessa. In questi casi il legislatore ammette anche la presentazione cartacea presso un qualsiasi ufficio postale, ma ad oggi tale strada potrebbe non essere più percorribile con riferimento al Modello Redditi/2019 (anno d'imposta 2018) visto che ciò sarebbe dovuto avvenire dal 2 maggio al 1° luglio. Il condizionale è d'obbligo, poiché occorre

considerare l'importante disposizione normativa contenuta al comma 3 dell'art. 65 del dpr 600/1973, ai sensi del quale «tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi». Conseguenza di ciò è che se il contribuente fosse deceduto nel periodo 1° marzo 2019-30 giugno 2019, la presentazione cartacea in posta potrà ancora avvenire entro il 31 dicembre prossimo. Con la scadenza della presentazione telematica al 30 novembre e non più al 30 settembre, ne deriva, invece, che qualora il decesso sia intervenuto nel periodo 1° agosto 2019-30 novembre 2019 (e non più 1° giugno 2019-30 settembre 2019) gli eredi beneficeranno della proroga di 6 mesi (la scadenza per la presentazione telematica del Modello Redditi/2019 del de cuius dunque arriverà il 31 maggio 2020). Per contro, laddove il decesso sia avvenuto nel periodo 1° gennaio 2018-31 luglio 2019 (e non più 1° gennaio 2018-31 maggio 2019) resta fermo il termine ordinario del 30 novembre prossimo.

Pasquale Pirone

© Riproduzione riservata

L'incentivo si rivolge a tutte quelle società che al primo gennaio 2019 avevano sede nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna e che si aggregano mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda. Occorre, ovviamente, che la società risultante dalle aggregazioni abbia la sede legale in una delle regioni citate e che le aggregazioni siano deliberate entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Le aggregazioni devono essere effettive, ossia tra soggetti indipendenti e non devono

coinvolgere società in conclamata crisi. Così non possono accedere al bonus le società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e le società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Il bonus consiste nella possibilità di trasformare le attività per imposte anticipate presenti nei bilanci delle società facenti parte dell'operazione straordinaria in crediti di imposta utilizzabili o rimborsabili ad opera della società derivante dall'aggregazione. Esiste un limite di 500 milioni di euro, calcolato con riferimento ad

ogni soggetto partecipante all'aggregazione, oltre al quale la trasformazione non è più possibile.

Non tutte le attività per imposte anticipate sono interessate al bonus; hanno rilevanza solo quelle derivanti da perdite fiscali, dall'eccedenza dell'incentivo in materia di aiuto alla crescita economica (Ace) e, solo per le banche, dal differimento in dieci anni delle «perdite» rilevate in sede di prima adozione del principio contabile Ifrs 9.

La trasformazione è subordinata al versamento del canone annuo dell'1,5% previsto

dall'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del dl 59/2016. L'opzione deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione ed ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto l'aggregazione.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate avviene in sede di approvazione del primo bilancio della società risultante dall'aggregazione nella misura del 25% e per la restante parte in quote uguali nei tre esercizi successivi. In caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti, per i soggetti conferenti e per le società scisse la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale ha avuto effetto l'aggregazione.

Da quando ha effetto l'aggregazione i componenti negativi che hanno generato le imposte anticipate trasformate non hanno più alcuna rilevanza fiscale.

Se l'aggregazione avviene mediante conferimento, alle perdite fiscali e all'eccedenza Ace del conferente si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del Tuir, quelle relative alle perdite da fusione. In particolare vanno riferite alla società conferente le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alla società conferitaria quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di riferimento per l'aggregazione.

© Riproduzione riservata

UNA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA INTERVIENE SUGLI AFFITTI A CANONE CONCORDATO

Locazioni, la rinuncia al rinnovo allunga il contratto

Locazioni a canone concordato: l'omessa rinuncia al rinnovo allunga il contratto. Con una norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 19-bis del dl n. 34/2019 (c.d. decreto Crescita) convertito in legge n. 58/2019, il legislatore risolve la questione riguardante i contratti di locazione a canone concordato (quelli di durata 3 + 2 per intenderci) e in particolare gli effetti della mancata comunicazione della rinuncia di rinnovo. Si stabilisce che in mancanza, il contratto si intende rinnovato per un altro biennio.

Si sta parlando dei contratti previsti dal comma 3, art. 2, legge n. 431/1998, ai sensi del quale, le parti (locatore e conduttore) in alternativa ai contratti di locazione a canone libero di durata 4 + 4, possono effettuare la locazione definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto

stabilito in appositi accordi locali intervenuti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Per tale tipologia contrattuale la durata minima è fissata in tre anni, alla scadenza dei quali, se le parti non abbiano concordato diversamente, scatta di diritto la proroga biennale salvo facoltà di disdetta da parte del locatore per i motivi previsti dalla medesima disposizione in commento (comma 5). Quest'ultimo comma prevede altresì che, al termine dei 2 anni di proroga, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la proce-

dura di rinnovo a nuove condizioni o di rinuncia al rinnovo. L'intenzione va comunicata, in ogni caso, all'altra parte con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza e qualora tale comunicazione manchi allora il contratto si intende rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

È proprio su quest'ultimo aspetto che, non quantificando la norma la durata del rinnovo, si sono formati orientamenti giurisprudenziali contrastanti, ritenendo, alcuni giudici, che il rinnovo tacito

debba intendersi per un altro triennio (Sentenza n. 4655/2008, del Tribunale di Torino), altri giudici, che il rinnovo debba considerarsi per un altro quinquennio (sentenza n. 3151/2009 del tribunale di Bologna). L'Amministrazione finanziaria, invece, dal canto suo non si è per nulla pronunciata ritenendo di non essere di propria competenza entrare nel merito di una valutazione di natura civilistica circa le modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione (Consulenza giuridica n. 954-92/2016).

Con il decreto Crescita, dunque, si pone fine alla questione, stabilendo ex lege che se al termine del quinquennio di durata del contratto, dovesse mancare la comunicazione di rinuncia al rinnovo, il contratto si intende rinnovato alle stesse condizioni per altri due anni.

Pasquale Pirone

© Riproduzione riservata

